

INAIL

Autoliquidazione 2019/2020: il punto sulle riduzioni del premio INAIL

Analisi degli incentivi attualmente disponibili per ridurre il premio assicurativo

di Daniele Bonaddio | 21 GENNAIO 2020 | [Scarica il PDF](#)



L'appuntamento annuale dell'autoliquidazione 2019/2020, che ritorna alle scadenze originarie del 17 febbraio 2020 (il 16 febbraio cade di domenica) per quanto riguarda il versamento in unica soluzione o della prima rata del premio INAIL e del 2 marzo 2020 per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2019, è caratterizzato anche quest'anno, seppur in misura minore, da taluni incentivi che permettono ai datori di lavoro di ridurre il premio assicurativo da corrispondere all'Istituto. Infatti, rispetto allo scorso anno, si ravvisa una netta diminuzione nel numero degli incentivi disponibili, dovuto soprattutto al rinnovo delle tariffe INAIL che ha già ridotto in via generale il premio circa del 32,72%. L'obiettivo del presente contributo è di analizzare nel dettaglio tutti gli incentivi attualmente disponibili per ridurre il premio assicurativo.

SOMMARIO:

PREMESSA

PICCOLA PESCA COSTIERA E NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI

PESCA OLTRE GLI STRETTI, PESCA MEDITERRANEA E PESCA COSTIERA

SGRAVIO REGISTRO INTERNAZIONALE

SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO

IMPRESE ARTIGIANE

DATORI DI LAVORO OPERANTI A CAMPIONE D'ITALIA

COOPERATIVE AGRICOLE OPERANTI IN ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

COOPERATIVE AGRICOLE NON OPERANTI IN ZONE MONTANE O SVANTAGGIATE

INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI CUI ALL'ART. 4, COMMI DA 8 A 11 DELLA LEGGE N. 92/2012

TABELLA CODICI

Premessa

Con l'introduzione delle nuove tariffe INAIL, rese strutturali dalla Legge di Bilancio 2020 ([art. 1, comma 9](#) della Legge n. 160/2019), che ha comportato una riduzione del tasso medio complessivo della gestione assicurativa del 32,72% rispetto a quello del 2000, l'INAIL ha ridotto nel numero gli sgravi dei premi assicurativi.

Ricorda

Infatti, **sono venuti meno** a decorrere dal 1° gennaio 2019:

- l'applicazione della riduzione di cui all'[art. 1, comma 128](#) della Legge n. 147/2013;
 - l'applicazione della riduzione del premio per il settore edile di cui all'[art. 29, comma 2](#), del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla [Legge n. 341/1995](#) e [art. 36-bis, comma 8](#), del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni in [Legge n. 248/2006](#).
-

Alla luce della revisione dei premi assicurativi, si riepilogano di seguito le riduzioni contributive che si applicano all'**autoliquidazione 2019/2020**:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
 2. sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
 3. sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
 4. incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
 5. riduzione per le imprese artigiane (PAT);
 6. riduzione per Campione d'Italia (PAT);
 7. riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
 8. riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
 9. incentivi per assunzioni in base all'art. 4, commi 8 e 11 della Legge n. 92/2012.
-

Ricorda

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla [Legge n. 92/2012](#) costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è che il beneficiario **non** rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

Piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

La riduzione contributiva è fissata nella misura del **45,07% per la regolazione 2019** e del **44,32% per la rata 2020**.

Attenzione

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione

“Retribuzioni soggette a sconto”:

- il “Tipo” codice “3” (n. rif. 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 e 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 102 del RECORD RETRIBUTIVO “MODELLO 1031” - TRK 100);
- l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 21 - 23 -25 - 27 - 29 - 31 - 33 e 93 - 95 - 97 - 99 - 101 - 103 del “RECORD RETRIBUTIVO “MODELLO 1031” - TRK 100).

Sgravi INAIL	
Regolazione 2019	45,07%
Rata 2020	44,32%

Pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera

Le imprese armatoriali che esercitano la **pesca oltre gli stretti** sono esonerate dal versamento dei premi. Per quanto riguarda invece:

- le imprese che esercitano la **pesca mediterranea**, lo sgravio dei premi è riconosciuto nel limite del 70%;
- le imprese che esercitano la **pesca costiera**, lo sgravio dei premi è pari al 45,07% per la regolazione 2019 e 44,32% per la rata 2020.

Attenzione

Gli sgravi spettano unicamente per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Sgravi INAIL	
Pesca oltre gli stretti	Esonero
pesca mediterranea	Nel limite del 70%
pesca costiera	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione 2019: 45,07% • Rata 2020: 44,32%

Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2019 e di rata 2020, le **aliquote assicurative** riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca		
Pesca	Regolazione 2019	Rata 2020
Oltre gli stretti	0%	0%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,78%	2,82%

Sgravio Registro Internazionale

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono **esonerate** dal versamento dei premi dovuti per legge.

Approfondimento

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14-bis, della Legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello **sgravio totale** dei contributi di legge.

In particolare, l'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera:

- alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività croceristica;
- alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.

Il beneficio costituisce "**aiuto di Stato**", pertanto, requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L'incentivo si applica alle aziende:

- con **meno di 20 dipendenti**;
- che assumono **lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo**;
- in **sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità**.

Ricorda

La riduzione è pari al **50%** dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 sia alla rata 2020.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del D.M. 30.1.2015 (Duroc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato territoriale del lavoro.

Approfondimento

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto":

- il "Tipo" codice "7" (n. rif. 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 e 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 102 del RECORD RETRIBUTIVO "MODELLO 1031" - TRK 100);
- l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 - 33 e 93 - 95 - 97 - 99 - 101 - 103 del RECORD RETRIBUTIVO "MODELLO 1031" - TRK 100).

Imprese artigiane

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica **solo al premio dovuto a titolo di regolazione**.

Regolazione 2019

Sono ammesse alla riduzione le imprese:

- in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi e dalle specifiche normative di settore;
- che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017/2018;
- che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "**Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781**" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019.

La riduzione si applica alla regolazione 2019 nella misura del **7,38%**. Da notare, inoltre che nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "**Regolazione anno 2019 Agevolazioni**" con il "**codice 127**".

Regolazione 2020

L'applicazione della **riduzione alla regolazione 2020**, per l'autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "**Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781**" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 da presentare **entro il 2 marzo 2020**.

Datori di lavoro operanti a Campione d'Italia

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la **riduzione del 50% del premio**, sia per la regolazione 2019 sia per la rata 2020. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il "**codice 003**".

Cooperative agricole operanti in zone montane e svantaggiate

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'[art. 2, comma 1](#), Legge n. 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del:

- **75%** del premio per le cooperative operanti in zone montane;
- **68%** del premio per le cooperative operanti in zone svantaggiate;

sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici "**005**" e "**025**".

Cooperative agricole non operanti in zone montane o svantaggiate

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi **non** operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al **75%** o al **68%** in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2019, che alla rata 2020.

Attenzione

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori **non ubicate in zone di montagna o svantaggiate** e non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 **la percentuale di prodotto conferito dai soci** proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa (n. rif. 10 e 11 RECORD RETRIBUTIVO "MODELLO 1031" - TRK 100).

Incentivi per assunzioni di cui all'art. 4, commi da 8 a 11 della Legge n. 92/2012

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente:

- a tempo determinato anche in somministrazione;
- di lavoratori di età non inferiore a 50 anni;
- disoccupati da oltre 12 mesi (D.Lgs. n. 181/2000);

spetta la **riduzione del 50%** dei premi a carico del datore di lavoro, **per la durata di 12 mesi**.

Si precisa, inoltre, che:

- se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga **fino al 18esimo mese dalla data dell'assunzione** del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato;
- qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta **per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione**.

Ricorda

Le stesse medesime riduzioni si applicano, nel rispetto del [Regolamento UE n. 651/2014](#) (e prima del Regolamento CE n. 800/2008), ai datori di lavoro che assumono:

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento;
 - donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
-

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni:

- **l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti** (n. rif. 19 e 91 del RECORD RETRIBUTIVO "MODELLO 1031" - TRK 100);
- il relativo **codice** (v. tabella sottostante);
- le **specifiche retribuzioni** (rif. da 32 a 83 e da 104 a 155 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Tabella codici

Nella seguente tabella si riepilogano i codici da utilizzare per le riduzioni delle retribuzioni parzialmente esenti, al fini di diminuire l'importo complessivo del premio INAIL.

Codice	Tipologia riduzione	Misura	Durata dalla data di assunzione
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1° gennaio 2013 (art. 4, comma 8 (I0002012062800092ar2013ac008a), Legge n. 92/2012)	50%	12 mesi
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1° gennaio 2013 (art. 4, comma 8 (I0002012062800092ar2013ac008a), Legge n. 92/2012)	50%	12 mesi
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1° gennaio 2013 (art. 4, comma 9 (I0002012062800092ar2013ac009a), Legge n. 92/2012)	50%	18 mesi
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, comma 10 , Legge n. 92/2012)	50%	18 mesi
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, comma 8 , Legge n. 92/2012)	50%	12 mesi
M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, comma 9 , Legge n. 92/2012)	50%	18 mesi
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, comma 11 , Legge n. 92/2012 e D.M. 17 ottobre 2017)	50%	12 mesi

Codice	Tipologia riduzione	Misura	Durata dalla data di assunzione
O	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, comma 11 , Legge n. 92/2012 e D.M. 17 ottobre 2017)	50%	12 mesi
P	Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, comma 11 , Legge n. 92/2012 e D.M. 17 ottobre 2017)	50%	18 mesi
Q	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, comma11, Legge n. 92/2012 e D.M. 17 ottobre 2017)	50%	18 mesi
R	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all' art. 2 , punto 4), lettera f), del reg. UE n. 651/2014 (art. 4, comma11, Legge n. 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12 mesi
S	Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all' art. 2 , punto 4), lettera f), del reg. UE n. 651/2014 (art. 4, comma 11, Legge n. 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2 , punto 4, lettera f) Regolamento UE n. 651/2014)	50%	Fino a 12 mesi
T	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all' art. 2 , punto 4), lettera f), del reg. UE n. 651/2014 (art. 4, comma11, legge n. 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2 , punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
U	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all' art. 2 , punto 4), lettera f), del reg. UE n. 651/2014 (art. 4, comma 11 , Legge n. 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 e art. 2 , punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
V	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, comma 11 , Legge n. 92/2012)	50%	12 mesi
W	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, comma 11 , Legge n. 92/2012)	50%	12 mesi
X	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, comma 11 , Legge n. 92/2012)	50%	18 mesi

Codice	Tipologia riduzione	Misura	Durata dalla data di assunzione
Y	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, comma 11 , Legge n. 92/2012).	50%	18 mesi

Riferimenti normativi:

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, [comma 9](#)
- D.M. 30 gennaio 2015, art. 8
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, [comma 128](#)
- [Legge n. 92/2012](#) Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, [commi da 8 a 11](#)
- [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi [780](#) e [781](#)
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, [art. 36-bis, comma 8](#)
- [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181](#)
- D.L. 23 giugno 1995, n. 244, [art. 29, comma 2](#)
- Legge 15 giugno 1984, n. 240, [art. 2, comma 1](#)
- [Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651/2014](#)
- [Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008](#)

ISSN: 2612-2936

Argomenti suggeriti:

[Agevolazioni contributive](#) [Sostituzione di lavoratrici in maternità](#) [Contribuzione INAIL](#)

Questo documento fa parte del Focus **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL , MANOVRA 2020**

www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN